

# Koinè Studi e Ricerche - Statuto

## **Titolo 1 - Disposizioni Generali**

### **Articolo 1 (Denominazione)**

E' costituita l'Associazione "Koinè Studi e Ricerche" successivamente detta Associazione, quale libera associazione ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, non avente scopo di lucro.

### **Articolo 2 (Sede)**

L'Associazione ha sede legale a Venezia, Castello 1514.

### **Articolo 3 (Durata)**

L'Associazione ha durata illimitata.

### **Articolo 4 (Scopi)**

Scopo dell'Associazione è quello di effettuare studi, seminari, ricerche, formazione e pubblicazioni connesse con gli eventi politico culturali che avvengono nel nostro tempo.

L'Associazione si propone, anche in collaborazione con altri Enti, di attuare ogni iniziativa giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali in materie, quali: la politica di sviluppo e della occupazione; la cultura e l'arte; l'istruzione e la ricerca scientifica; la sicurezza sociale; la difesa dell'ambiente e del territorio; i temi afferenti all'Unione Europea ed agli organismi internazionali.

L'attività dell'Associazione si richiama agli artt. 49, 50 e 51 della Costituzione della Repubblica Italiana.

### **Articolo 5 (Adesioni ed affiliazioni)**

L'Associazione può aderire a programmi ed iniziative di altri Enti, Associazioni, Istituzioni pubbliche e private.

## **Titolo 2 – I soci**

### **Articolo 6 (Dei soci)**

Può essere socio dell'Associazione, senza discriminazione di età, sesso, nazionalità, confessione e professione, ogni persona di provata dignità morale e civile, nel pieno dei propri diritti civili e che accetti il presente Statuto.

I soci dell'Associazione si dividono in soci fondatori e collaboratori e soci ordinari.

L'Associazione può conferire la qualifica di socio onorario ai soci.

I soci devono rispettare le norme del presente statuto, conformarsi alle deliberazioni adottate ed essere disposti a collaborare al perseguimento dello scopo sociale.

### **Articolo 7 (Soci fondatori e collaboratori)**

Sono soci fondatori coloro che intervengono all'atto di costituzione dell'Associazione.

I soci fondatori e collaboratori non possono superare il numero di 15. In caso di sostituzione di un componente, questi viene individuato dai rimanenti soci fra i soci ordinari che abbiano aderito all'Associazione da almeno un anno.

Il Presidente può nominare tra i soci fondatori e collaboratori anche cittadini esterni all'Associazione. In questo caso la comunicazione della nomina va fatta a tutti i soci entro 30 giorni.

### **Articolo 8 (Soci ordinari)**

Sono soci ordinari le persone fisiche di provata moralità ed onorabilità che, identificandosi nei valori espressi dall'Associazione stessa, ne facciano esplicita richiesta e

la cui domanda di ammissione non venga rifiutata dal Consiglio Direttivo e che si impegnano a versare la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dall'Assemblea.

Detta quota è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

È facoltà insindacabile del Consiglio Direttivo rifiutare l'iscrizione per motivi etici e politici o qualora non sussistano le condizioni di cui all'art. 6.

È esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa.

La qualità di socio ordinario è inalienabile ed intrasmissibile e cessa per dimissioni, radiazione o scadenza del rapporto associativo per mancato versamento della quota di rinnovo.

I soci ordinari che, dal secondo anno, non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

### **Articolo 9 (Soci d'onore)**

I soci d'onore sono tutti coloro che, avendo acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione, siano stati ammessi a tale categoria con deliberazione del Consiglio Direttivo.

A tale categoria di soci il Consiglio Direttivo potrà riconoscere particolari benefici quali, ad esempio, l'esenzione del pagamento della quota associativa.

### **Articolo 10 (Diritti dei soci)**

Diritti dei soci sono:

1. la partecipazione, dal secondo anno, con diritto di voto alle assemblee associative, ad esclusione dei soci non in regola con il pagamento delle quote sociali;
2. fruire dei servizi e dei vantaggi disposti dagli Organi sociali;
3. esprimere al Consiglio Direttivo indicazioni riguardanti le attività dell'Associazione.

### **Articolo 11 (Doveri dei soci)**

Doveri dei soci sono:

1. accettare ed osservare lo Statuto, i Regolamenti, se adottati, e le deliberazioni degli Organi sociali;
2. corrispondere le quote associative ed i contributi straordinari determinati dall'Assemblea, rinunziando, per essi, a qualsiasi pretesa di ripetizione.
3. partecipare alle assemblee associative

## **Titolo 3 – Gli organi sociali**

### **Articolo 12 (Definizioni degli organi sociali)**

Gli Organi attraverso i quali l'Associazione esplica le sue funzioni sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere
- il Segretario
- il Presidente;

### **Articolo 13 (Costituzione dell'Assemblea)**

L'Assemblea dell'Associazione è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa alla data della convocazione.

Essa viene convocata, in seduta ordinaria, almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari circostanze lo

# Koinè Studi e Ricerche - Statuto

richiedano l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata nel termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario od almeno un decimo dei soci lo richieda.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà degli associati. La seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea Straordinaria convocata per le variazioni del presente Statuto è validamente costituita in prima convocazione qualora vi sia la presenza di almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo, qualora sia presente almeno la metà degli associati.

## **Articolo 14 (Assemblea ordinaria e straordinaria)**

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'anno sociale trascorso e la relazione del Collegio dei Revisori, laddove istituito;
- c) determinare le quote associative, nonché le eventuali quote specifiche dovute dagli associati per l'effettuazione di attività istituzionali;
- d) eleggere ogni quattro anni i membri aggiunti del Consiglio Direttivo;
- e) approvare i regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
- f) decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre.

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- a) approvare le modifiche statutarie;
- b) decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre;
- c) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Ogni modifica dello statuto dell'associazione dovrà essere approvata dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze di cui al successivo articolo 20, su proposta del Consiglio Direttivo con le modalità di cui al successivo articolo 21, ovvero su proposta formulata dall'Assemblea stessa a condizione che detta proposta sia preventivamente ratificata dal Consiglio Direttivo.

Le votazioni si fanno per alzata di mano, salvo che la votazione per scrutinio segreto venga richiesta da almeno un quarto dei presenti. Le votazioni che riguardano le persone sono sempre espresse a scrutinio segreto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti espresse dai presenti. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, del Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dal Presidente dell'Associazione.

Possono intervenire anche soci collegati in video/audio conferenza purché il Presidente dell'Assemblea possa riconoscerne l'identità. In caso di Assemblea straordinaria non possono votare.

## **Articolo 15 (Luogo di convocazione)**

Le Assemblee vengono convocate dal Consiglio Direttivo presso la sede sociale o altrove purché in Italia o in uno Stato dell'Unione Europea.

Le Assemblee, regolarmente convocate e costituite ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità delle leggi e del presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

## **Articolo 16 (Formalità per la convocazione)**

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta, anche via fax o in altra forma telematica, a ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno che dovrà essere affisso con almeno venti giorni di anticipo rispetto alla data stabilita per l'Assemblea.

L'Assemblea può essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

## **Articolo 17 (Presidenza dell'Assemblea)**

L'Assemblea è presieduta da un membro del Consiglio Direttivo e/o da altra persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, che potrà avvalersi di appositi incaricati, accertare se l'Assemblea è regolarmente costituita, risolvere eventuali contestazioni, nonché dirigere la discussione e stabilire ordine e procedure di votazione.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario verbalizzante scelto tra i soci.

## **Articolo 18 (Diritto d'intervento in Assemblea)**

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

Il diritto d'intervento è subordinato al rispetto delle prescrizioni di cui all'art.11.

## **Articolo 19 (Rappresentanza nell'Assemblea)**

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio, oppure da estranei alla società con regolare delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

## **Articolo 20 (Deliberazioni assembleari)**

L'Assemblea delibera con le maggioranze previste dell'art. 21 del Codice Civile.

## **Articolo 21 (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di quindici. Dura in carica 4 anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

E' composto da tutti i soci fondatori e collaboratori che accettano e una eventuale ulteriore partecipazione di consiglieri aggiuntivi eletti dall'Assemblea. Quest'ultimi sono in numero massimo di un terzo dei soci fondatori e collaboratori e comunque in numero tale da risultarne dispari la composizione totale.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida per i membri aggiunti alla prima Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può eleggere nel suo seno uno o due Vice-Presidenti con funzioni vicarie e/o di rappresentanza specifica.

Sono di competenza, altresì, del Consiglio Direttivo:

1. l'indirizzo politico ed operativo dell'Associazione in relazione agli scopi istituzionali;
2. la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, nonché la relazione annuale sociale;

# Koinè Studi e Ricerche - Statuto

3. la realizzazione dei programmi di attività sulla base degli indirizzi generali dell'Assemblea;
4. l'accettazione dei soci ordinari e la nomina dei soci d'onore;
5. l'assegnazione di incarichi ai soci e la nomina di collaboratori;
6. la proposta di eventuali regolamenti particolari, interessanti la vita dell'Associazione da sottoporre a ratifica dell'Assemblea dei soci;
7. la convocazione dell'Assemblea dei soci;
8. la decisione su tutte le questioni sociali non di competenza dell'Assemblea;
9. la predisposizione ed ufficializzazione delle variazioni allo Statuto pervenute da inviare all'Assemblea per l'approvazione.

Tutte le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti e per alzata di mano. In caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente o qualora questi fosse assente del socio più anziano.

Tutte le deliberazioni sono verbalizzate e rese pubbliche. Non sono rese pubbliche le motivazioni delle delibere riguardanti le persone.

Se il Consiglio Direttivo ne rileva la possibilità, può assegnare un rimborso delle spese sostenute durante lo svolgimento della carica.

Il Consiglio Direttivo può predisporre variazioni allo Statuto su proposta del 50% dei soci fondatori e collaboratori ovvero su proposta di almeno il 30% dei soci ordinari che ne fanno esplicita richiesta.

## **Articolo 22 (Convocazione del Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante comunicazione scritta, anche via fax o in altra forma telematica, a ciascun membro almeno quattro giorni prima della data.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Segretario, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni occorrono i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

## **Articolo 23 (Verbalizzazione delle riunioni degli Organi sociali)**

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

I verbali dopo la loro lettura nella successiva seduta del Consiglio Direttivo diventano pubblici ai soci come previsto dall'art. 21.

## **Articolo 24 (Tesoriere)**

Viene nominato dal Presidente al quale risponde.

Ha facoltà di stipulare tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per il funzionamento della Associazione

E' tenuto a presentare una relazione bimestrale sullo stato amministrativo-contabile al Presidente, inviandola al Consiglio Direttivo qualora riscontrasse delle consistenti variazioni rispetto alle previsioni di budget annuali.

## **Articolo 25 (Segretario)**

Il Segretario collabora con il Presidente per il raggiungimento dello scopo sociale. Ha funzioni organizzative che vengono concordate con gli organi sociali.

La sua carica ha la stessa durata di quella del Consiglio Direttivo dal quale viene nominato.

## **Articolo 26 (Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Inoltre, il Presidente:

- è membro del Consiglio Direttivo
- viene individuato tra i soci fondatori e collaboratori
- presiede il Consiglio Direttivo
- promuove e coordina l'attività dell'Associazione;
- assicura la necessaria attuazione del programma ed il massimo grado di integrazione ed armonizzazione tra le attività;
- assicura, attraverso il confronto democratico, la piena coerenza dello svolgimento delle azioni con i principi e gli scopi dell'Associazione;
- presenta all'Assemblea dei soci i bilanci consuntivi e le relazioni annuali sull'attività svolta;
- adotta, altresì, i provvedimenti di urgenza riferendone alla prima riunione del Consiglio Direttivo.
- qualora la situazione economica dell'Associazione lo consente, può essere remunerato per l'opera svolta
- individua il Tesoriere fra i soci iscritti e lo nomina
- convoca le assemblee per la nomina delle cariche sociali

La sua carica ha la stessa durata del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha facoltà di proporre variazioni al Titolo 1 dello Statuto; ha inoltre la facoltà di nominare un Vice Presidente.

## **Titolo 4 – Patrimonio, Entrate, Esercizio Sociale**

### **Articolo 27 (Definizione sullo stato patrimoniale)**

L'Associazione non ha fini di lucro; per far fronte alle spese necessarie all'attuazione dei suoi scopi si avvale di:

- contributi individuali dei soci;
- contributi di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi di ricerca nazionali o internazionali;
- erogazioni liberali disposte da privati cittadini, imprese, società commerciali;
- da specifiche iniziative e/o progetti intrapresi e da contratti stipulati nell'ambito dei propri fini istituzionali;
- lasciti e donazioni;
- utili ed avanzi di gestione

Il contributo dei soci e la ripartizione di esso viene determinata dal Consiglio Direttivo.

I lasciti e le donazioni possono essere accettati dal Consiglio Direttivo se non costituiscono passività per l'Associazione

### **Articolo 28 (Patrimonio)**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. dagli eventuali beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

### **Articolo 29 (Entrate)**

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri scopi sono costituite:

- dalle quote versate dai propri soci nella misura stabilita dall'Assemblea e da qualsiasi altro apporto finanziario da parte degli stessi;

# Koinè Studi e Ricerche - Statuto

- dall'apporto di persone fisiche e giuridiche, nonché di enti pubblici e privati, tramite contributi o elargizioni;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di qualsiasi natura;
- dall'eventuale ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse ovvero dalla prestazione di servizi, in conformità agli scopi perseguiti ed anche nei confronti di terzi;
- da ogni altra entrata anche non prevista dall'art. 27 che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

## **Articolo 30 (Esercizio sociale)**

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo presenta all'approvazione dell'Assemblea un bilancio consuntivo per il precedente esercizio chiuso al 31 dicembre e, se del caso, un bilancio di previsione per l'esercizio in corso.

Qualora il bilancio consuntivo presenti delle passività, l'Assemblea può deliberare l'ammontare del contributo straordinario da ripartire tra i soci a conguaglio. In caso di residui attivi di gestione, gli stessi dovranno obbligatoriamente essere accantonati a fondo di riserva ed essere utilizzati negli esercizi successivi per il perseguimento delle attività istituzionali.

Gli utili e gli avanzi di gestione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto e devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

Lo stato economico, finanziario e patrimoniale è documentato dai bilanci annuali – preventivo e consuntivo – redatto dal Tesoriere e sottoposto ad approvazione del Consiglio Direttivo previo parere del Segretario.

Il Tesoriere darà esecuzione alle direttive del Consiglio Direttivo e del Segretario, nella materia del presente articolo e redigerà i bilanci

Per tali compiti, il Segretario potrà – anche in via ordinaria – delegare il Tesoriere od altri, a disporre dei mezzi finanziari dell'Associazione, per i fini istituzionali.

In caso di cessazione dell'Associazione il patrimonio è devoluto secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo, con votazione espressa a maggioranza alla presenza di tutti i membri. La devoluzione sarà a favore di altra istituzione che dia garanzia di perseguire efficacemente scopi analoghi a quelli dell'Associazione.

## **Titolo 5 – Incarichi operativi ed incompatibilità**

### **Articolo 31 (Incarichi operativi)**

Per l'organizzazione dell'attività dell'Associazione possono essere affidati incarichi a vario titolo anche a non soci.

Resta tuttavia fermo il criterio preferenziale di assegnare prioritariamente ai soci un ruolo attivo nella soluzione delle operatività connesse con l'attività associativa.

Il Consiglio Direttivo, nel conferire ogni incarico, deve precisarne i caratteri e la natura, in conformità con le richieste dell'interessato.

### **Articolo 32 (Incompatibilità)**

Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo sono incompatibili con l'attività esercitata in proprio in contrasto con le finalità sociali.

In simili eventualità, spetta all'interessato, su richiesta del Consiglio Direttivo, optare per l'una o l'altra attività. Casi di perdurante incompatibilità non risolta sono passibili di radiazione.

## **Titolo 6 – Norme e sanzioni disciplinari**

### **Articolo 33 (Comportamenti dei soci)**

Ai soci è richiesto un comportamento corretto e dignitoso ed ognuno dovrà accettare ed osservare scrupolosamente il presente Statuto ed ogni altro Regolamento eventualmente adottato dagli Organi sociali.

A tali fini, è diritto e dovere di ciascun socio tutelare il prestigio e l'onorabilità dell'Associazione.

### **Articolo 34 (Sanzioni disciplinari)**

In caso di inadempienza da parte di un socio sono comminabili le seguenti sanzioni:

1. ammonizione;
2. sospensione condizionata;
3. sospensione a termine;
4. radiazione.

Tutte le sanzioni sono adottate dal Consiglio Direttivo che, in ogni caso, è tenuto preliminarmente a sentire ciascuna persona interessata.

In caso di contrasti nel Consiglio Direttivo in merito alle sanzioni disciplinari da adottare si rimanda all'art. 41

## **Titolo 7 – Altri organi**

### **Articolo 35 (Altri organi sociali)**

Possono essere costituiti i seguenti altri Organi dell'Associazione:

1. il Collegio dei Revisori dei Conti;
2. il Collegio dei Garanti;

### **Articolo 36 (Collegio dei Revisori dei conti)**

Il Collegio dei Revisori è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea tra i soci che siano iscritti agli Albi professionali dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri o degli Avvocati. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Sarà compito dei revisori sorvegliare gli atti di gestione, la provenienza dei contributi e la loro erogazione in relazione alle spese ed inoltre revisionare il bilancio annuale proposto dal Tesoriere all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

### **Articolo 37 (Collegio dei Garanti)**

Il Collegio dei Garanti è formato da tre membri effettivi nominati dall'Assemblea dei soci. Dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Sarà compito dei Garanti controllare la correttezza e la congruità rispetto agli scopi dell'Associazione dei comportamenti e degli atti di tutti gli organismi elettivi e dei relativi singoli membri.

Le decisioni dei Garanti devono essere prese all'unanimità e sono

inappellabili. I Garanti non sono tenuti a rendere ragione delle loro decisioni se non in via riservata all'Assemblea dei soci.

## **Titolo 8 – Scioglimento e disposizioni inerenti**

### **agli scopi non lucrativi**

### **Articolo 38 (Scioglimento)**

Al termine della durata dell'Associazione ed in ogni caso di scioglimento anticipato della stessa, deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 del Codice Civile, si procederà alla sua liquidazione con le modalità stabilite dall'Assemblea che nominerà uno o

# Koinè Studi e Ricerche - Statuto

---

più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

## **Articolo 39 (Disposizioni inerenti gli scopi non lucrativi)**

L'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri Organismi che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura.

Gli eventuali utili e/o gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione della attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione avrà l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre Associazioni con finalità analoghe ovvero a scopi di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Titolo 9 – Regolamenti e Controversie**

### **Articolo 40 (Regolamenti)**

Le ulteriori norme riguardanti il funzionamento e l'organizzazione dell'Associazione, nonché ogni altra materia non previste nel presente Statuto potranno essere oggetto di uno o più appositi Regolamenti interni dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei soci.

### **Articolo 41 (Controversie)**

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione dell'atto costitutivo e delle presenti norme per il funzionamento dell'Associazione, o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti tra associati, ovvero tra associati e l'Associazione, suoi organi, sarà devoluta ad un collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri amichevoli compositori, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale l'Associazione. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale deciderà, secondo equità e senza formalità di procedura, a maggioranza entro novanta giorni dalla sua costituzione e il suo lodo sarà inappellabile.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

I soci si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi.

Tutte le eventuali controversie della specie saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre arbitri, di cui due scelti dalla parte interessate ed il terzo, con funzioni di Presidente nominato di comune accordo dalle parti.

In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale provvederà il Presidente del Tribunale di Venezia.

Al Collegio Arbitrale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali; la mancata accettazione e/o esecuzione del lodo comporterà, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione.

Il lodo del Collegio Arbitrale è inappellabile.

### **Articolo 42 (Disposizione applicabili)**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e nei regolamenti eventualmente adottati si fa riferimento alle norme di legge in materia di associazioni.

